II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1216 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2020

che annulla le fatture emesse da Zhejiang Trunsun Solar Co Ltd. in violazione dell'impegno abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]), in particolare gli articoli 8 e 14,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ([2]), in particolare gli articoli 13 e 24,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese ([3]), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese ([4]), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1º marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento ([5]),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 della Commissione, del 1º marzo 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento ([6]),

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 338 del 19.12.2017, pag. 1) e dal regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

([2]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

([3]) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.

([4]) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.

([5]) GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1.

([6]) GU L 56 del 3.3.2017, pag. 131.

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 della Commissione, del 15 settembre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 che istituiscono dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e recante abrogazione della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive ([7]),

considerando quanto segue:

A. **IMPEGNO E ALTRE MISURE**

(1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle («prodotto in esame») originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («RPC»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 il Consiglio ha altresì istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione del prodotto in esame.

(2) La Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione, a nome di un gruppo di produttori esportatori, un impegno sui prezzi. Con la decisione 2013/423/UE ([8]) la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori in collaborazione con la CCCME, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE ([9]), la Commissione ha confermato l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato per il periodo di applicazione delle misure antidumping e compensative definitive («impegno»). La Commissione ha accettato l'impegno, tra gli altri, per il produttore esportatore Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd, designato dal codice aggiuntivo TARIC B917 («Trunsun Solar»).

(3) La Commissione ha inoltre adottato una decisione ([10]) che chiarisce le modalità di attuazione dell'impegno e 15 regolamenti che revocano l'accettazione dell'impegno per diversi produttori esportatori ([11]).

(4) Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/185 ([12]) e (UE) 2016/184 ([13]) la Commissione ha esteso i dazi antidumping e compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla RPC alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, ad eccezione di alcuni produttori esportatori autentici.

(5) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 («regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza») la Commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla RPC in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 («regolamento antidumping di base») e ha chiuso il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

([7]) GU L 238 del 16.9.2017, pag. 22.
([8]) GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26.
([9]) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214.
([10]) GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 6.
([11]) Regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) 2015/866 (GU L 139 del 5.6.2015, pag. 30), (UE) 2015/1403 (GU L 218 del 19.8.2015, pag. 1), (UE) 2015/2018 (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 23), (UE) 2016/115 (GU L 23 del 29.1.2016, pag. 47), (UE) 2016/1045 (GU L 170 del 29.6.2016, pag. 5), (UE) 2016/1382 (GU L 222 del 17.8.2016, pag. 10), (UE) 2016/1402 (GU L 228 del 23.8.2016, pag. 16), (UE) 2016/1998 (GU L 308 del 16.11.2016, pag. 8), (UE) 2016/2146 (GU L 333 dell'8.12.2016, pag. 4), (UE) 2017/454 (GU L 71 del 16.3.2017, pag. 5), (UE) 2017/941 (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 43), (UE) 2017/1408 (GU L 201 del 2.8.2017, pag. 3), (UE) 2017/1497 (GU L 218 del 24.8.2017, pag. 10), (UE) 2017/1524 (GU L 230 del 6.9.2017, pag. 11), (UE) 2017/1589 (GU L 241 del 20.9.2017, pag. 21) che revocano l'accettazione dell'impegno per diversi produttori esportatori.
([12]) GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76.
([13]) GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56.

(6) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 («regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza») la Commissione ha esteso un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla RPC in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 («regolamento antisovvenzioni di base») e ha chiuso il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

(7) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 («regolamento di abrogazione») la Commissione ha abrogato l'impegno.

(8) Con gli avvisi 2018/C 310/06 ([14]) e 2018/C 310/07 ([15]) la Commissione ha informato che il dazio antidumping e il dazio antisovvenzioni sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla RPC sarebbero scaduti il 3 settembre 2018.

B. **CONDIZIONI DELL'IMPEGNO**

(9) In base alle condizioni dell'impegno, i produttori esportatori hanno accettato, tra l'altro, di non vendere il prodotto in esame al primo acquirente indipendente nell'Unione al di sotto di un determinato prezzo minimo all'importazione («PMI»). Il PMI era soggetto a un meccanismo di adeguamento trimestrale con riferimento ai prezzi internazionali a pronti dei moduli quali indicati dalla banca dati Bloomberg.

(10) L'impegno chiariva inoltre, in un elenco non esaustivo, cosa costituisse una violazione dell'impegno. In particolare, tale elenco comprendeva l'emissione, da parte del produttore esportatore, di una fattura commerciale il cui valore nominale non corrispondesse all'operazione finanziaria sottostante. Costituiva altresì una violazione l'emissione di una fattura commerciale con un prezzo netto non conforme al PMI.

(11) Sulla base delle condizioni dell'impegno, ciascun produttore esportatore si è impegnato a non emettere fatture commerciali per le operazioni di vendita del prodotto in esame non conformi agli obblighi stabiliti nell'impegno. Mentre l'impegno era in vigore, il produttore esportatore poteva quindi emettere esclusivamente fatture conformi alle prescrizioni di cui all'allegato III del regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza e all'allegato 2 del regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza («fattura corrispondente all'impegno») e vendere il prodotto esclusivamente in conformità alle condizioni dell'impegno. In altri termini, mentre l'impegno era in vigore, gli esportatori non potevano emettere fatture commerciali «ordinarie» a norma dell'allegato V del regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza e dell'allegato 4 del regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza. Ai fini di tali prescrizioni faceva fede la data di emissione della fattura.

(12) In base agli obblighi di relazione assunti con l'impegno, ciascun produttore esportatore era inoltre tenuto a presentare alla Commissione, tra l'altro, relazioni trimestrali delle proprie vendite dirette agli acquirenti indipendenti nell'Unione, delle proprie vendite a parti collegate nell'Unione e delle vendite delle proprie parti collegate al primo acquirente indipendente nell'Unione («rivendite»). Ciò implicava che i dati presentati in tali relazioni trimestrali dovessero essere completi e corretti e che le transazioni comunicate rispettassero appieno le condizioni dell'impegno.

(13) Analogamente, i produttori esportatori si erano impegnati a consultare la Commissione in caso di difficoltà o di dubbi, di ordine tecnico o di altro tipo, che avessero potuto presentarsi durante l'attuazione dell'impegno.

C. **ABROGAZIONE DELL'IMPEGNO**

(14) L'impegno è stato inizialmente accettato da oltre 120 società/gruppi di società. Nel frattempo la Commissione ha revocato la propria accettazione dell'impegno per 19 società. È emerso che 17 di esse avevano violato l'impegno mentre le restanti due società presentavano un modello aziendale che rendeva impossibile controllare il rispetto dell'impegno da parte loro. Inoltre, altre 16 società cinesi si sono ritirate volontariamente dall'impegno.

([14]) GU C 310 del 3.9.2018, pag. 4.
([15]) GU C 310 del 3.9.2018, pag. 5.

(15) Con il regolamento di abrogazione la Commissione ha abrogato l'impegno e ha istituito un dazio variabile sotto forma di prezzo minimo all'importazione («dazio variabile PMI»). Il dazio variabile PMI ha comportato che le importazioni ammissibili cui si applicava il regime con un valore dichiarato pari o superiore al dazio variabile PMI non fossero soggette a dazi. Inoltre, in caso di importazione del prodotto a un prezzo inferiore al dazio variabile PMI, le autorità doganali avrebbero riscosso immediatamente i dazi. Per poter beneficiare del dazio variabile PMI, era necessario presentare, all'atto dell'immissione in libera pratica delle merci nell'Unione, una fattura commerciale emessa a norma dell'allegato V del regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza e dell'allegato 4 del regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza.

(16) Al momento dell'entrata in vigore del regolamento di abrogazione il 1º ottobre 2017 e conformemente ai considerando 54 e 57 del medesimo regolamento, la Commissione continuava a svolgere inchieste riguardanti il rispetto dell'impegno e ha ritenuto opportuno aprire nuove inchieste per merci che erano state immesse in libera pratica mentre l'impegno era ancora in vigore. Per tali inchieste, all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica sarebbe sorta un'obbligazione doganale: a) ogniqualvolta fosse stata stabilita, relativamente alle importazioni fatturate da società assoggettate all'impegno, l'inosservanza di una o più delle condizioni dell'impegno, oppure b) laddove la Commissione avesse riscontrato la violazione dell'impegno con un regolamento o una decisione facenti riferimento a transazioni particolari e avesse dichiarato nulle le pertinenti fatture corrispondenti all'impegno.

(17) Il regolamento di abrogazione è entrato in vigore il 1º ottobre 2017 e si applica quindi *ratione temporis* solo alle importazioni effettuate a decorrere da tale data (compresa). Anche le fatture emesse prima del 1º ottobre 2017 devono essere annullate. Ciò vale a prescindere dal momento in cui tali fatture sono state presentate alle autorità doganali e comprende i casi in cui esse sono state utilizzate come fatture commerciali a norma dell'allegato V del regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza e dell'allegato 4 del regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza per le importazioni effettuate a partire dal 1º ottobre 2017 (compreso).

(18) Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/1551 ([16]), (UE) 2019/1329 ([17]) e (UE) 2020/444 ([18]), la Commissione ha annullato le fatture emesse da quattro produttori esportatori in violazione dell'impegno mentre questo era ancora in vigore.

D. **MONITORAGGIO DEI PRODUTTORI ESPORTATORI**

(19) Sulla base dell'articolo 8, paragrafo 7, e dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base nonché dell'articolo 13, paragrafo 9, e dell'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento antisovvenzioni di base, le autorità finanziarie slovene hanno presentato alla Commissione elementi di prova riguardanti il mancato rispetto dell'impegno da parte di Trunsun Solar. Tali elementi di prova riguardano operazioni oggetto di fatture commerciali emesse da Trunsun Solar a un importatore prima del 1º ottobre 2017. Per ciascuna operazione Trunsun Solar ha emesso sia una fattura corrispondente all'impegno sia una fattura commerciale a norma dell'allegato V del regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza e dell'allegato 4 del regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza. Sia la fattura corrispondente all'impegno che la fattura commerciale a norma dell'allegato V del regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza e dell'allegato 4 del regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza riguardano la stessa spedizione e recano lo stesso numero di fattura, la stessa data, gli stessi quantitativi e lo stesso prezzo. L'importatore si è avvalso contemporaneamente di entrambe le fatture a partire dal 1º ottobre 2017 (compreso) per beneficiare del dazio variabile PMI. La Commissione ha inoltre esaminato le informazioni comunicatele da Trunsun Solar conformemente ai suoi obblighi di relazione e, in particolare, ha confrontato i prezzi riportati sulle fatture trasmesse dalle autorità finanziarie e i prezzi comunicati da Trunsun Solar in relazione agli stessi numeri di fattura.

(20) Le risultanze illustrate nei considerando da 21 a 24 si riferiscono alle violazioni di Trunsun Solar, riscontrate dopo aver ricevuto gli elementi di prova da parte delle autorità finanziarie slovene.

E. **MOTIVI PER ANNULLARE LE FATTURE CORRISPONDENTI ALL'IMPEGNO**

(21) Dal confronto tra le informazioni ricevute dalle autorità finanziarie slovene e quelle comunicate alla Commissione da Trunsun Solar nelle sue relazioni trimestrali emerge il quadro descritto di seguito. Trunsun Solar ha emesso fatture corrispondenti all'impegno e fatture commerciali a norma dell'allegato V del regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza e dell'allegato 4 del regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza per vendite di pannelli solari precedenti al 1º ottobre 2017 a un prezzo inferiore al PMI, in violazione delle disposizioni dell'impegno di cui al considerando 9. Tali fatture sono quelle trasmesse dalle autorità finanziarie slovene. Allo stesso tempo Trunsun Solar ha comunicato tali fatture alla Commissione come fatture corrispondenti all'impegno, dichiarando però un prezzo più elevato rispetto a quello riportato sulle fatture presentate alle autorità finanziarie slovene, così da indurre la Commissione a credere che il PMI applicabile fosse stato rispettato.

([16]) GU L 260 del 17.10.2018, pag. 8.
([17]) GU L 207 del 7.8.2019, pag. 12.
([18]) GU L 92 del 26.3.2020, pag. 10.

(22) Sulla base degli elementi di prova ricevuti dalle autorità finanziarie slovene sembra che un importatore abbia sdoganato i pannelli solari acquistati da Trunsun Solar dopo l'entrata in vigore del regolamento di abrogazione. Le fatture presentate dal suddetto importatore all'atto dello sdoganamento recano la stessa data e lo stesso numero di riferimento che figurano nella tabella delle fatture corrispondenti all'impegno che Trunsun Solar ha comunicato alla Commissione. Tali fatture non erano conformi alle prescrizioni di contenuto per le fatture corrispondenti all'impegno di cui all'allegato III del regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza e all'allegato 2 del regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza. Tali fatture non riportavano infatti le informazioni obbligatorie di una fattura corrispondente all'impegno elencate ai punti 1 e 9 dell'allegato III del regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza e dell'allegato 2 del regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza (nello specifico le fatture non recavano né l'intestazione richiesta, né il nome del responsabile della società e nemmeno la prescritta dichiarazione firmata). Inoltre, tali fatture erano state emesse con un valore inferiore rispetto a quello comunicato alla Commissione.

(23) Trunsun Solar ha emesso tali fatture quando l'impegno era ancora in vigore. Trunsun Solar ha inoltre comunicato tali fatture alla Commissione come fatture corrispondenti all'impegno. Sulla base delle stesse fatture, la CCCME ha rilasciato i relativi certificati d'impegno. Successivamente, dopo l'abrogazione dell'impegno, l'importatore indipendente si è avvalso delle fatture per sdoganare i pannelli solari per i quali era stato rilasciato un certificato d'impegno.

(24) Fintantoché l'impegno era in vigore e non fosse stato esaurito il contingente annuale, a Trunsun Solar era fatto divieto di emettere fatture commerciali a norma dell'allegato V del regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza e dell'allegato 4 del regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza. Trunsun Solar ha però violato tale divieto nel momento in cui ha emesso tali fatture parallelamente alle fatture corrispondenti all'impegno per le stesse operazioni.

(25) Di conseguenza, Trunsun Solar ha violato i suoi obblighi derivanti dall'impegno: in primo luogo quando ha emesso fatture corrispondenti all'impegno le cui operazioni finanziarie sottostanti non erano conformi al PMI (cfr. considerando 21); in secondo luogo quando ha emesso fatture corrispondenti all'impegno non conformi alle prescrizioni di contenuto di cui all'allegato III del regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza e all'allegato 2 del regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza; in terzo luogo, quando ha comunicato un prezzo di vendita conforme al PMI applicabile alla data della fattura, mentre in realtà il prezzo di vendita riportato sulla fattura commerciale ordinaria era inferiore a quello comunicato alla Commissione (considerando 21); in quarto luogo quando ha emesso, parallelamente, fatture commerciali a norma dell'allegato V del regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza e dell'allegato 4 del regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza.

F. **PERTINENTI FATTURE CORRISPONDENTI ALL'IMPEGNO**

(26) Le operazioni di vendita effettuate da Trunsun Solar in violazione dell'impegno (considerando da 21 a 23) sono connesse alle seguenti fatture corrispondenti all'impegno:

Numero della fattura corrispondente all'impegno che accompagna merci soggette a un impegno	Data di emissione
TS-1708013-7	30.8.2017
TS-1708015-1	6.9.2017
TS-1708013-6	30.8.2017
TS-1708015-4	13.9.2017
TS-1708013-5	30.8.2017
TS-1708013-1	23.8.2017
TS-1708013-2	23.8.2017
TS-1708015-3	13.9.2017
TS-1708013-3	23.8.2017
TS-1708013-4	30.8.2017
TS-1708015-2	6.9.2017
TS-1708013-8	6.9.2017

G. **COMUNICAZIONI SCRITTE E AUDIZIONI**

(27) Le parti interessate sono state informate delle risultanze, in particolare dell'intenzione di annullare le fatture corrispondenti all'impegno. Esse hanno avuto la possibilità di essere sentite e di presentare osservazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base.

(28) La CCCME e Trunsun Solar hanno presentato comunicazioni scritte rispettivamente il 29 maggio e il 1º giugno 2020. Trunsun Solar ha richiesto un'audizione ed è stata sentita il 9 giugno 2020. Il 12 giugno 2020, dopo l'audizione, Trunsun Solar ha presentato un'ulteriore comunicazione. La Commissione ha preso in esame le osservazioni presentate e le ha trattate in appresso.

(29) Sia la CCCME che Trunsun Solar hanno sostenuto che le operazioni di vendita elencate al considerando 26 erano disciplinate dal regolamento di abrogazione e non dall'impegno poiché, a loro avviso, il quadro giuridico applicabile alle operazioni di vendita era determinato dalla data di immissione in libera pratica dei pannelli solari nell'UE, in altre parole dalla data dello sdoganamento. A sostegno della loro affermazione hanno fatto riferimento a un messaggio di posta elettronica inviato dai servizi della Commissione alla CCCME in data 28 settembre 2017, con il quale i servizi della Commissione rispondevano che, a norma dell'articolo 172, paragrafo 2, del codice doganale dell'Unione, la data di accettazione della dichiarazione in dogana determinava il PMI applicabile. La CCCME ha inoltre avvalorato tale affermazione facendo riferimento all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 5 del regolamento antidumping di base, nonché all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 10 del regolamento antisovvenzioni di base, che fissano il momento di immissione in libera pratica delle merci come termine per l'applicabilità della misura.

(30) La Commissione osserva che le operazioni di vendita tra la Trunsun Solar e l'importatore, elencate al considerando 26, erano state concluse tra il 23 agosto e il 13 settembre 2017, ossia molto prima che la Commissione inviasse il messaggio di posta elettronica. Inoltre, in quel momento, l'unico quadro giuridico applicabile era l'impegno. Il regolamento di abrogazione è stato adottato il 15 settembre 2017, è stato pubblicato il 16 settembre 2017 ed è entrato in vigore il 1º ottobre 2017.

(31) La Commissione, per di più, aveva chiarito alla CCCME, in una lettera del 20 settembre 2017, che i dazi e il dazio variabile PMI sarebbero stati automaticamente applicati alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nell'UE a partire dal 1º ottobre 2017, anche se le merci erano accompagnate da una fattura corrispondente all'impegno e da un certificato d'impegno emessi prima di tale data. La Commissione aveva anche chiarito che la CCCME e i produttori esportatori erano esonerati dall'obbligo di presentare relazioni conformemente alla clausola 5 dell'impegno a partire da quella data, ossia dal 1º ottobre 2017. Pertanto, anche se i pannelli solari in questione erano stati immessi in libera pratica allorché era in vigore il regolamento di abrogazione, Trunsun Solar non poteva emettere le fatture corrispondenti e concludere le operazioni di vendita in base a un quadro giuridico diverso da quello all'epoca vigente, ossia l'impegno. Tale argomentazione è quindi respinta.

(32) La CCCME e Trunsun Solar hanno inoltre sostenuto che, poiché la data di immissione in libera pratica determina il quadro giuridico applicabile, Trunsun Solar non ha violato alcun obbligo derivante dall'impegno, dato che l'impegno non era più in vigore al momento dell'immissione in libera pratica dei pannelli solari in questione. Più precisamente, secondo Trunsun Solar, gli obblighi di relazione assunti con l'impegno e il rispetto del PMI non erano più applicabili a tali importazioni. Di conseguenza, secondo Trunsun Solar, la Commissione non può annullare le fatture corrispondenti all'impegno, poiché le disposizioni dell'impegno e le conseguenze giuridiche derivanti dalla violazione delle stesse non disciplinano le importazioni di cui trattasi.

(33) Come spiegato al considerando 31, quando sono state concluse le operazioni di vendita e sono state emesse le fatture corrispondenti all'impegno, Trunsun Solar era vincolata dall'impegno. L'impegno è rimasto in vigore fino al 1º ottobre 2017. Nella lettera del 20 settembre 2017, la Commissione ha spiegato che la CCCME e i produttori esportatori sarebbero stati esonerati dagli obblighi assunti con l'impegno a partire dal 1º ottobre 2017 e ha chiesto che le venissero comunicate le vendite effettuate fino al 30 settembre 2017. Il semplice fatto che i pannelli solari in questione fossero stati immessi in libera pratica nell'UE a norma del regolamento di abrogazione non implicava che Trunsun Solar fosse esonerata dall'obbligo di rispettare l'impegno mentre questo era ancora in vigore. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(34) La CCCME e Trunsun Solar hanno anche sostenuto che la Commissione non ha il potere giuridico di svolgere inchieste su eventuali violazioni di obblighi assunti con l'impegno in relazione ai pannelli solari immessi in libera pratica a partire dal 1º ottobre 2017. Secondo Trunsun Solar, in base ai considerando 54 e 57 del regolamento di abrogazione, la Commissione poteva svolgere inchieste riguardanti il rispetto dell'impegno sui prezzi e poteva aprire nuove inchieste solo in relazione a merci immesse in libera pratica mentre l'impegno sui prezzi era ancora in vigore.

(35) Come già menzionato al considerando 33, la Commissione osserva che il fatto che i pannelli solari in questione fossero stati immessi in libera pratica nell'UE a norma del regolamento di abrogazione non implicava che Trunsun Solar fosse esonerata dall'obbligo di rispettare l'impegno mentre questo era ancora in vigore. Inoltre, per quanto riguarda i pannelli solari, la conclusione delle operazioni di vendita in questione con l'importatore e l'emissione delle fatture corrispondenti all'impegno e dei relativi certificati di impegno erano avvenute mentre l'impegno era in vigore. Tale argomentazione è pertanto respinta.

(36) Nelle sue osservazioni Trunsun Solar ha spiegato il contesto di fatto delle operazioni elencate al considerando 26: l'impresa ha emesso le 12 fatture corrispondenti all'impegno in relazione alla vendita di pannelli solari a un importatore a un livello di prezzo corrispondente al PMI applicabile alla data delle fatture corrispondenti all'impegno. Trunsun Solar ha emesso le 12 fatture corrispondenti all'impegno tra il 23 agosto e il 13 settembre 2017 e la CCCME le ha rilasciato i relativi certificati d'impegno. In seguito alla pubblicazione del regolamento di abrogazione il 16 settembre 2017, l'importatore e Trunsun Solar hanno rinegoziato al ribasso il prezzo relativo a tali operazioni di vendita portandolo al livello del dazio variabile PMI che sarebbe stato introdotto entro breve dal regolamento di abrogazione. Il 20 settembre 2017, quindi, Trunsun Solar e l'importatore hanno sottoscritto un accordo aggiuntivo e Trunsun Solar ha riemesso 12 nuove fatture commerciali in conformità alle disposizioni dell'allegato V del regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza e dell'allegato 4 del regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza («fatture a dazio variabile PMI»). Tali fatture sono state retrodatate alla stessa data delle fatture corrispondenti all'impegno. Trunsun Solar ha affermato di aver emesso le 12 fatture a dazio variabile PMI con la stessa data e lo stesso numero di riferimento delle fatture corrispondenti all'impegno per garantire la coerenza con altri documenti relativi all'operazione e per sostituire le fatture corrispondenti all'impegno e ha dichiarato che, a sua conoscenza, queste ultime non erano state presentate dall'importatore al momento dello sdoganamento. Trunsun Solar ha inoltre dichiarato di aver emesso le fatture a dazio variabile PMI per conformarsi al regolamento di abrogazione. Ha sostenuto che, se l'importatore avesse presentato solo le fatture corrispondenti all'impegno per lo sdoganamento, le condizioni per l'applicazione del dazio variabile PMI non sarebbero state soddisfatte in quanto tali fatture non erano conformi alle disposizioni dell'allegato V del regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza e dell'allegato 4 del regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza.

(37) In primo luogo, la Commissione osserva che Trunsun Solar poteva emettere fatture corrispondenti all'impegno solo mentre l'impegno era in vigore. Le era stato fatto divieto di emettere fatture commerciali in conformità alle disposizioni dell'allegato V del regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza e dell'allegato 4 del regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza. È stato proprio in tale spirito che il 20 settembre 2017 la Commissione ha chiarito che le importazioni di pannelli solari accompagnati da una fattura corrispondente all'impegno e da un certificato d'impegno e sdoganati a partire dal 1º ottobre sarebbero stati soggetti e conformi al regolamento di abrogazione. In secondo luogo, mentre Trunsun Solar afferma di aver riemesso le fatture a dazio variabile PMI dopo il 20 settembre 2017, la Commissione osserva che la maggior parte dei pannelli solari in questione era già stata spedita nell'UE prima di tale data e pertanto avrebbe potuto essere accompagnata solo dalla relativa fattura corrispondente all'impegno. In terzo luogo, riemettendo le fatture a dazio variabile PMI a un prezzo e a un valore inferiori, a suo danno commerciale, per sostituire le fatture corrispondenti all'impegno relative ai pannelli solari già spediti all'importatore, Trunsun Solar ha messo in discussione lo spirito e l'efficacia dell'impegno. In quarto luogo, Trunsun Solar ha riemesso le fatture perché prevedeva che i pannelli solari in questione sarebbero stati immessi in libera pratica a norma del regolamento di abrogazione. Per quanto riguarda i pannelli solari in questione nessun'altra giustificazione commerciale ha indotto a diminuire il prezzo. Infine, Trunsun Solar non ha comunicato alla Commissione le vendite in questione al loro valore reale, ma al valore e al prezzo della fattura corrispondente all'impegno, anche se la comunicazione è stata effettuata molto tempo dopo l'emissione delle fatture, a dazio variabile PMI, di valore inferiore. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le vendite elencate al considerando 26 siano state concluse nel quadro dell'impegno, che avrebbero dovuto essere accompagnate dalla relativa fattura corrispondente all'impegno e dal relativo certificato d'impegno e che il prezzo avrebbe dovuto essere conforme al prezzo dell'impegno.

(38) La Commissione osserva inoltre che per ogni operazione di vendita elencata al considerando 26 l'importatore, all'atto dello sdoganamento, ha presentato due tipi di fatture: una fattura conforme alle disposizioni dell'allegato V del regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza e dell'allegato 4 del regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza e un'altra fattura che la Commissione ha considerato come fattura corrispondente all'impegno. Le due fatture recavano gli stessi dati (data, numero di riferimento, cliente, quantità e valore) ma erano di formato differente e contenevano condizioni di pagamento diverse. La Commissione osserva inoltre che le condizioni di pagamento delle fatture a dazio variabile PMI che sarebbero state emesse da Trunsun Solar dopo l'accordo aggiuntivo del 20 settembre 2017 (cfr. considerando 37) non sono coerenti con le condizioni concordate in tale accordo. Ciò solleva interrogativi circa l'affidabilità e l'accuratezza delle fatture a dazio variabile PMI.

(39) Trunsun Solar ha sostenuto che la proposta della Commissione di annullare le fatture corrispondenti all'impegno e le fatture a dazio variabile PMI viola il principio del legittimo affidamento, poiché Trunsun Solar si attendeva che alle sue importazioni nell'UE si sarebbe applicato il dazio variabile PMI a partire dal 1º ottobre 2017 (compreso). Secondo Trunsun Solar, inoltre, la Commissione non ha dimostrato che Trunsun Solar abbia violato le disposizioni del regolamento di abrogazione.

(40) Come menzionato al considerando 31, Trunsun Solar era vincolata dall'impegno quando le operazioni di vendita in questione sono state concluse con l'importatore. Il regolamento di abrogazione non era stato pubblicato né era in vigore quando sono state concluse le operazioni di vendita e sono state emesse le relative fatture commerciali. Per questo motivo Trunsun Solar ha richiesto e ottenuto i corrispondenti certificati d'impegno e ha comunicato tali vendite alla Commissione come vendite effettuate nel quadro dell'impegno. La Commissione ha dimostrato che, avendo violato le disposizioni dell'impegno in vigore, Trunsun Solar non avrebbe dovuto beneficiare del dazio variabile PMI introdotto dal regolamento di abrogazione. Le argomentazioni sono quindi respinte. La Commissione osserva inoltre che le fatture a dazio variabile PMI erano state emesse prima del messaggio di posta elettronica inviato dai servizi della Commissione il 28 settembre 2017. Di conseguenza, tale messaggio non avrebbe potuto creare un legittimo affidamento in una data precedente al suo invio. In ogni caso, il contenuto di tale messaggio non dà alcuna indicazione del fatto che l'obbligo di rispettare l'impegno potesse cessare prima del 1º ottobre 2017.

(41) Trunsun Solar ha sostenuto che la proposta della Commissione fosse sproporzionata, dato che i pannelli solari erano stati immessi in libera pratica nell'UE nel pieno rispetto del dazio variabile PMI, senza quindi causare alcun effetto pregiudizievole all'industria dell'Unione. Di conseguenza, a Trunsun Solar non dovrebbero essere imposte le stesse misure punitive di altre società soggette all'impegno che hanno violato deliberatamente l'impegno stesso.

(42) La Commissione, per esaminare se una società rispetta l'impegno, si basa sulle condizioni dell'impegno stesso. Le condizioni dell'impegno erano state accettate dal produttore esportatore. In cambio quest'ultimo ha acquisito il diritto alla forma di misure di difesa commerciale che gli è più favorevole, perché gli consente, purché rispetti l'impegno, di evitare il pagamento di dazi ([19]). L'applicazione della forma normale dei dazi in una situazione in cui il produttore esportatore ha violato l'impegno non rappresenta pertanto una misura sproporzionata, ma semplicemente l'applicazione delle regole normali, poiché una violazione dell'impegno non giustifica il trattamento più favorevole. L'unico argomento addotto da Trunsun Solar per giustificare il motivo per cui l'annullamento sarebbe sproporzionato è che essa sostiene di aver rispettato, in sostanza, il dazio variabile PMI all'atto dell'importazione delle merci. Questa argomentazione è erronea di per sé per il semplice motivo che la questione del dumping effettivo di un'operazione di esportazione concreta è rilevante solo per un eventuale restituzione a norma dell'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento antidumping di base ([20]). Se effettivamente, in seguito al rispetto del PMI, il margine di dumping di un'esportazione specifica è stato ridotto o addirittura annullato, l'importatore può chiedere la restituzione. La Commissione osserva inoltre che quando si è verificata la violazione non vi era alcuna garanzia che lo sdoganamento sarebbe avvenuto effettivamente dopo il 30 settembre 2017. Nella fattispecie, la Commissione ritiene che Trunsun Solar abbia violato i suoi obblighi derivanti dall'impegno come specificato al considerando 25. L'affermazione secondo cui la proposta della Commissione è sproporzionata è pertanto respinta.

(43) Sia la CCCME che la Trunsun Solar hanno sostenuto che la Commissione non può annullare le fatture corrispondenti all'impegno in quanto le disposizioni di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 sono giunte a scadenza e sono state revocate dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570, il che implica che non esiste alcuna disposizione giuridica che consenta oggi l'annullamento delle fatture corrispondenti all'impegno. Trunsun Solar ha inoltre sostenuto che la Commissione non dispone di una base giuridica per annullare le fatture a dazio variabile PMI, poiché l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza e l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza fanno riferimento solo al potere della Commissione di annullare la fattura corrispondente all'impegno emessa in violazione dell'impegno.

(44) Trunsun Solar ha anche sostenuto che la Commissione non può ordinare una presunta riscossione retroattiva dei dazi sulle importazioni già immesse in libera pratica. A suo avviso, la riscossione retroattiva dei dazi antidumping e compensativi, senza previa registrazione e nuova istituzione di un dazio provvisorio su tali importazioni, violerebbe l'articolo 8, paragrafi 1, 9 e 10, e l'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base nonché l'articolo 13, paragrafi 1, 9 e 10, e l'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base.

([19]) Sentenza della Corte dell'11 luglio 1990, *Neotype/Commissione*, C-305/86 e C-160/87, ECLI:EU:C:1990:295, punto 60; sentenza del Tribunale del 29 settembre 2000, *International Potash/Consiglio*, T-87/98, ECLI:EU:T:2000:221, punto 41 e giurisprudenza citata.

([20]) Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2000, *International Potash/Consiglio*, T-87/98, ECLI:EU:T:2000:221, punto 35: «In proposito, va rilevato che le disposizioni del regolamento di base non prevedono alcuna possibilità di tener conto, per la determinazione del margine di dumping, di elementi diversi da quelli accertati nel corso del periodo d'inchiesta, come, ad esempio, il margine di dumping «effettivo» di future operazioni di esportazione. Un regolamento del Consiglio che impone dazi antidumping deve, infatti, basarsi su fatti accertati a seguito di una procedura contraddittoria (cfr. sentenza della Corte 7 maggio 1987, causa 240/84, *NTN Toyo Bearing e a./Consiglio*, Racc. pag. 1809, punto 26). Così, in forza del regolamento di base, la nozione di margine di dumping «effettivo» è rilevante solo nell'ambito delle procedure di riesame dei dazi esistenti o di restituzione dei dazi riscossi, contemplate dall'articolo 11, n. 3, e, rispettivamente, n. 8, del suddetto regolamento.»

(45) Per quanto riguarda l'argomentazione relativa alla presunta retroattività dell'istituzione delle misure, la Commissione ha osservato che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 10, del regolamento antidumping di base, e dell'articolo 13, paragrafo 10, del regolamento antisovvenzioni di base, può essere istituito un dazio provvisorio solo qualora l'inchiesta nella quale è stato assunto l'impegno non sia ancora conclusa. Tali disposizioni non si applicano tuttavia al caso in esame.

(46) Il caso in esame riguarda la revoca della sospensione temporanea del pagamento dei dazi antidumping e compensativi, in quanto le condizioni per prorogare tale sospensione del pagamento non sono più state rispettate.

(47) La Commissione ricorda che, a norma della sua decisione 2013/423/UE, le violazioni dell'impegno possono essere relative a transazioni particolari ([21]). La Commissione ha identificato le transazioni in violazione dell'impegno mediante le corrispondenti fatture annullate. Questo consente alle autorità doganali degli Stati membri di riscuotere l'intera obbligazione doganale. Ciò non pregiudica la possibilità per le autorità doganali di riscuotere tali dazi indipendentemente dalla constatazione formale, da parte della Commissione, di una violazione dell'impegno sulla base delle norme generali dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e (UE) n. 1239/2013.

(48) Con i regolamenti di annullamento la Commissione comunica alle autorità doganali degli Stati membri che la sospensione temporanea della riscossione dei dazi antidumping e compensativi applicabili è revocata e che, per le importazioni in questione, devono essere riscossi dazi individuali. In tali circostanze si applicano i dazi definitivi istituiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, e dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base.

(49) La riscossione dei dazi dovuti in ogni caso non costituisce una violazione del principio di non retroattività né una violazione del principio del legittimo affidamento: Trunsun Solar era tenuta al rispetto delle condizioni dell'impegno e, in cambio, beneficiava della sospensione temporanea della riscossione dei dazi antidumping e compensativi. Non avendo rispettato tali condizioni, non può pretendere la tutela di un legittimo affidamento. L'argomentazione relativa alla presunta retroattività è stata pertanto respinta.

(50) La Commissione ha infine esaminato l'argomentazione secondo cui l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 sarebbero giunti a scadenza e sarebbero stati revocati dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570.

(51) La Commissione ha spiegato che la violazione dell'impegno si è verificata durante il periodo di applicazione dell'impegno medesimo.

(52) Come indicato al considerando 16, il considerando 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 recita: «La Commissione continua a svolgere inchieste riguardanti il rispetto dell'impegno sui prezzi e potrebbe aprire nuove inchieste per merci che sono state immesse in libera pratica mentre l'impegno sui prezzi era ancora in vigore. Per queste inchieste, gli articoli 2 e 3 dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/366 e (UE) 2017/367 restano la legge applicabile. In particolare, all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica sorge un'obbligazione doganale: a) ogniqualvolta sia stabilita, relativamente alle importazioni fatturate da società assoggettate all'impegno, l'inosservanza di una o più delle condizioni dell'impegno, oppure b) laddove la Commissione riscontri la violazione dell'impegno con un regolamento o una decisione che si riferisca a transazioni particolari e dichiari nulle le pertinenti fatture corrispondenti all'impegno. La Commissione ha inoltre ritenuto che un produttore esportatore che si è accertato aver violato l'impegno non dovrebbe beneficiare del dazio variabile PMI, anche se ciò emergesse in seguito alla cessazione dell'impegno sui prezzi. In questo tipo di casi il dazio variabile PMI non dovrebbe più essere applicabile. La Commissione dovrebbe quindi eliminare i nomi della(e) rispettiva(e) società dal nuovo allegato VI e dal nuovo allegato 5 con lo stesso atto giuridico in cui viene stabilito il mancato rispetto dell'impegno.»

(53) A tale proposito la Commissione ha osservato che il potere di annullare le fatture corrispondenti all'impegno le è conferito dall'articolo 14 del regolamento antidumping di base e dall'articolo 24 del regolamento antisovvenzioni di base. Il regolamento di esecuzione della Commissione che annulla le fatture riporta inoltre soltanto la conseguenza giuridica della violazione dell'impegno, che deriva direttamente dall'articolo 8 del regolamento antidumping di base e dall'articolo 13 del regolamento antisovvenzioni di base. Tali poteri sono altresì richiamati nell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, nell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, nonché nell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e nell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.

([21]) Decisione 2013/423/UE della Commissione, del 2 agosto 2013, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, considerando 14 e 15.

(54) Poiché le violazioni dell'impegno da parte di Trunsun Solar sono avvenute prima dell'entrata in vigore del regolamento di abrogazione, la Commissione può annullare le fatture corrispondenti all'impegno in applicazione dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366. Il fatto che la Commissione sia venuta a conoscenza di tale violazione dopo l'abrogazione delle anzidette disposizioni ad opera del regolamento di abrogazione non pregiudica la necessità di un'applicazione effettiva di tali norme e l'obbligo di annullare le fatture a partire dal momento in cui si è verificata la violazione. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

(55) In seguito all'audizione del 9 giugno 2020, Trunsun Solar ha ribadito le argomentazioni sopra esposte. Ha affermato inoltre di non condividere il parere della Commissione secondo cui, a norma del regolamento di abrogazione, non le era consentito concludere operazioni di vendita mentre l'impegno era ancora in vigore. Trunsun Solar ha sostenuto che il parere della Commissione non era compatibile con le prescrizioni giuridiche del regolamento di abrogazione, poiché il dazio variabile PMI era inteso ad aumentare la certezza del diritto per gli operatori economici, fissando il PMI adeguato ad un livello non pregiudizievole. Trunsun Solar ha sostenuto anche che il periodo di transizione di due settimane prima dell'entrata in vigore del dazio variabile PMI doveva consentire agli operatori economici di adeguarsi alle circostanze di mercato sostanzialmente mutate, in termini sia di obblighi procedurali per le future importazioni sia del livello dei prezzi da rispettare. Trunsun Solar ha inoltre affermato che senza il periodo di transizione di due settimane gli esportatori non avrebbero potuto vendere a dazio variabile PMI al 1º ottobre 2017 (cioè alla data di entrata in vigore del regolamento di abrogazione), ma solo sei settimane dopo, dati i tempi di spedizione via mare tra il porto cinese e il confine dell'Unione.

(56) In risposta a tali affermazioni, la Commissione osserva che, come indicato al considerando 37, Trunsun Solar era vincolata dall'impegno fino al 30 settembre 2017. Secondo le condizioni di tale impegno, Trunsun Solar non poteva emettere fatture commerciali. La Commissione osserva inoltre che il regolamento di abrogazione non era in vigore e non era stato neppure pubblicato al momento della prima conclusione delle operazioni di vendita. Come affermato al considerando 37, la Commissione ha inoltre chiarito in una lettera alla CCCME che le esportazioni accompagnate da una fattura corrispondente all'impegno sarebbero state accettate e sdoganate a norma del regolamento di abrogazione a partire dal 1º ottobre 2017. In effetti il periodo di transizione di due settimane era stato previsto affinché gli operatori economici potessero adattarsi al nuovo regime, tuttavia le condizioni commerciali relative ai pannelli solari in questione erano state concluse prima della pubblicazione del regolamento di abrogazione e rivedute quando i pannelli solari erano già stati spediti. La Commissione osserva inoltre che non sarebbe stato violato alcun obbligo né procedurale né a livello dei prezzi se le importazioni fossero state sdoganate con una fattura corrispondente all'impegno dopo l'entrata in vigore del regolamento di abrogazione. Tali argomentazioni sono pertanto respinte.

H. **VIOLAZIONE DELL'IMPEGNO E ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI**

(57) Conformemente all'articolo 8, paragrafi 7 e 9, del regolamento antidumping di base, all'articolo 13, paragrafi 7 e 9, del regolamento antisovvenzioni di base e alle condizioni dell'impegno, la Commissione ha concluso che Trunsun Solar ha violato l'impegno mentre questo era ancora in vigore.

(58) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, in vigore all'atto dell'emissione delle fatture corrispondenti all'impegno, le fatture di Trunsun Solar elencate al considerando 25 dovrebbero pertanto essere dichiarate nulle. Ciò vale sia per le fatture corrispondenti all'impegno che per le fatture commerciali emesse a norma dell'allegato V del regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza e dell'allegato 4 del regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza.

(59) Spetta alle autorità doganali nazionali valutare se siano scaduti i termini di prescrizione applicabili, previsti all'articolo 103 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([22]). Trattandosi di norme sostanziali, la loro applicazione *ratione temporis* dipende dalla data di immissione in libera pratica delle merci ([23]).

(60) Nel caso di specie, per sdoganare le merci a partire dal 1º ottobre 2017 (compreso) le autorità doganali slovene hanno utilizzato le fatture corrispondenti all'impegno e le fatture commerciali emesse a norma dell'allegato V del regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza e dell'allegato 4 del regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza. Le autorità doganali hanno concesso il dazio variabile PMI e non hanno riscosso dazi giacché, sulla base della loro valutazione, le fatture corrispondenti all'impegno e le fatture commerciali emesse a norma dell'allegato V del regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza e dell'allegato 4 del regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza, che sono annullate dal presente regolamento, potevano essere considerate fatture commerciali a norma a norma dell'allegato V del regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza e dell'allegato 4 del regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza.

([22]) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

([23]) Sentenza della Corte di giustizia del 23 febbraio 2006, *Molenbergnatie* NV, C-201/04, ECLI: EU:C:2006:136, punto 41.

(61) La Commissione ritiene che l'utilizzo a tale scopo delle fatture corrispondenti all'impegno e delle fatture commerciali emesse a norma dell'allegato V del regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza e dell'allegato 4 del regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza sia da escludersi per tre motivazioni distinte. In primo luogo il produttore esportatore Trunsun Solar non aveva il diritto di emettere fatture commerciali a norma dell'allegato V del regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza e dell'allegato 4 del regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza fintantoché l'impegno era in vigore e il contingente annuale non era esaurito. In secondo luogo le fatture corrispondenti all'impegno e le fatture commerciali emesse a norma dell'allegato V del regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza e dell'allegato 4 del regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza costituivano una violazione dell'impegno, come stabilito nel presente regolamento, e non possono pertanto essere validamente utilizzate in alcun caso. In terzo luogo, come stabilito al considerando 54 del regolamento di abrogazione, «[l]a Commissione ha inoltre ritenuto che un produttore esportatore che si è accertato aver violato l'impegno non dovrebbe beneficiare del dazio variabile PMI, anche se ciò emergesse in seguito alla cessazione dell'impegno sui prezzi. In questo tipo di casi il dazio variabile PMI non dovrebbe più essere applicabile. La Commissione dovrebbe quindi eliminare i nomi della(e) rispettiva(e) società dal nuovo allegato VI e dal nuovo allegato 5 con lo stesso atto giuridico in cui viene stabilito il mancato rispetto dell'impegno.» La Commissione osserva inoltre che, ad ogni modo, le fatture corrispondenti all'impegno non erano conformi nemmeno alle prescrizioni dell'allegato III del regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza e dell'allegato 2 del regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza (cfr. il considerando 22).

(62) Di conseguenza, la Commissione ritiene che Trunsun Solar debba essere considerata eliminata dal nuovo allegato VI del regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza e dal nuovo allegato 5 del regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza, come modificati dal regolamento di abrogazione. Le importazioni di cui alle fatture corrispondenti all'impegno elencate al considerando 25 non avrebbero dovuto beneficiare del dazio variabile PMI introdotto dal regolamento di abrogazione, bensì avrebbero dovuto essere soggette al dazio antidumping e al dazio compensativo applicabili. La situazione è diversa per gli altri importatori che hanno acquistato pannelli solari da Trunsun Solar con fatture commerciali valide a norma dell'allegato V del regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza e dell'allegato 4 del regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza, emesse dopo l'entrata in vigore del regolamento di abrogazione. Tali importatori avevano fatto legittimo affidamento sulla possibilità di beneficiare del dazio variabile PMI, in quanto non erano a conoscenza della violazione stabilita nel presente regolamento, né avrebbero dovuto esserlo. Tali importatori hanno pertanto continuato a beneficiare del dazio variabile PMI. Ciò lascia impregiudicate eventuali ulteriori inchieste al riguardo da cui possa emergere che, anche per altri importatori, non prevaleva il legittimo affidamento giacché essi potevano essere a conoscenza della violazione dell'impegno da parte di Trunsun Solar, o avrebbero dovuto esserlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le fatture corrispondenti all'impegno figuranti nell'elenco di cui all'allegato sono dichiarate nulle.

2. Tali fatture corrispondenti all'impegno non sono accettate dalle autorità doganali come fatture commerciali a norma dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 e dell'allegato 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1º ottobre 2017 Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd è eliminata dal nuovo allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 e dal nuovo allegato 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, come modificati dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570.

2. Sono riscossi i dazi antidumping e compensativi dovuti all'atto dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, per le importazioni sdoganate con le fatture annullate a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, eccetto nel caso in cui siano scaduti i termini di prescrizione applicabili in linea con le norme previste all'articolo 103 del regolamento (UE) n. 952/2013.

3. Tutte le altre importazioni di Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd a decorrere dal 1º ottobre 2017, accompagnate da una fattura commerciale valida emessa a partire dal 1º ottobre 2017 (compreso) a norma dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 e dell'allegato 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, restano impregiudicate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Esso si applica alle operazioni effettuate con le fatture corrispondenti all'impegno di cui all'articolo 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2020

Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Elenco delle fatture corrispondenti all'impegno emesse da Zhejiang Trunsun Solar Co Ltd. che sono dichiarate nulle:

Numero della fattura corrispondente all'impegno che accompagna merci soggette a un impegno	Data di emissione
TS-1708013-7	30.8.2017
TS-1708015-1	6.9.2017
TS-1708013-6	30.8.2017
TS-1708015-4	13.9.2017
TS-1708013-5	30.8.2017
TS-1708013-1	23.8.2017
TS-1708013-2	23.8.2017
TS-1708015-3	13.9.2017
TS-1708013-3	23.8.2017
TS-1708013-4	30.8.2017
TS-1708015-2	6.9.2017
TS-1708013-8	6.9.2017